

Publicato il 03/02/2021

N. [00362/2021](#) REG.PROV.COLL.
N. [00103/2020](#) REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2020, proposto da Singh Kaldip Domenico e Cardullo Concetta, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Azienda Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Iannello Dora, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Ferro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e di Forestieri Cristina, D'Esposito Giovanna, Calderone Laura, Briguglio Gabriella, Basile Martina, Avallone Barbara, Arrigo Elisa, Gugliandolo Daniela, Piccolo Mariagiovanna, Nardo Andrea, Iaconinoto Chiara, Giampaolo Valentina e Foresto Tania, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della prima prova scritta relativa alla selezione pubblica per titoli e prove d'esame per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di *Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico*;
- dell'elenco dei soggetti non ammessi alla seconda prova pratica nella parte in cui non comprende i ricorrenti;
- dell'avviso del 17 agosto 2018 dell'A.U.O. Policlinico con il quale, in esecuzione della delibera numero 1142 del 19 luglio 2018, si bandiva la “*selezione pubblica per titoli e prove d'esame per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico*” nella parte in cui è lesivo dell'interesse dei ricorrenti;
- della previsione del bando nella parte in cui sottopone il superamento della prova scritta al raggiungimento di una soglia minima di sufficienza di almeno 21 su 30;
- del verbale del 23 ottobre 2019 n. 3 della Commissione con il quale sono stati elaborati i 60 quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati con particolare riguardo alla parte in cui si consente l'apposizione dei segni di riconoscimento alla prova;
- del verbale del 20 settembre 2019 n. 1 con il quale è stata decisa la modalità di svolgimento della prova scritta (esclusivamente a

- quiz) nonché il numero delle domande somministrate ai candidati;
- ove occorra del bando di concorso e, in particolare, nella parte in cui prevede che sia possibile la sostituzione della prova scritta con una esclusivamente a quiz a risposta multipla;
 - dei verbali n.1, 2 e 3 con i quali è stata decisa la modalità di svolgimento della prova pratica senza alcuna fissazione dei criteri di valutazione della stessa;
 - del verbale 23 ottobre 2019 n. 3 nella parte in cui consente la posizione di segni di riconoscimento alla prova;
 - dell'elenco dei soggetti ammessi alla prova orale nella parte in cui non comprende parte ricorrente;
 - dei verbali n. 8 e 9 di valutazione della prova pratica;
 - di tutti gli atti prodromici, consequenziali e successivi anche se non conosciuti;

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla successiva prova orale del concorso per la selezione pubblica per titoli e prove d'esame per la copertura a tempo indeterminato di numero 5 posti di *Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico*

nonché per il risarcimento

di tutti i danni subiti e *subendi* a causa della denegata ammissione alla prova orale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina e di Iannello Dora;

Viste le ordinanze collegiali n. 445 e 877 del 2020;

Vista l'ordinanza cautelare n. 504/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti rappresentano di avere partecipato al concorso indetto dall'A.U.O. Policlinico "G. Martino" di Messina per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di *Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico* e di non avere superato la prova scritta, ottenendo l'ammissione alla successiva prova pratica in virtù di un decreto monocratico cautelare emesso ai sensi dell'art.61 c.p.a. Tuttavia, i ricorrenti non superavano neanche la prova pratica.

Pertanto, con ricorso spedito a mezzo P.E.C. in data 11 gennaio 2020 per la notifica ai sensi della L. n.53/1994 e notificato il medesimo giorno ai sensi dell'art. 41 c.p.a. all'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina, nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il 21 gennaio 2020 ai sensi dell'art.45 c.p.a., i ricorrenti impugnavano gli atti indicati in epigrafe, domandandone l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, per i seguenti motivi: 1) *violazione ed erronea applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. 27 marzo 2001 numero 220, dell'articolo 7 del DPR 9 maggio 1994 numero 487 e dell'articolo 35 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 30*

marzo 2001 numero 165 – eccesso di potere per straripamento – violazione dell'articolo 3 della Legge 241 del 90 per difetto di motivazione – violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Cost. – eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, manifesti illogicità e sbarramento dell'accesso alle prove scritte – perché sia il regolamento di cui al D.P.R. 220/2001 sia il bando, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 co.1 D.P.R. n.487/1994, imponevano, comunque, che la prima prova scritta fosse predisposta secondo la modalità della risposta sintetica e non, come invece accaduto, secondo quella (soltanto) della risposta multipla; 2) violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza – eccesso di potere per disparità di trattamento – illogicità manifesta – errata somministrazione dei quesiti numeri 19, 20, 30, 40, 48, 50 e 59 in quanto non conformi al bando di concorso – perché 2.1) i questionari redatti dalla Commissione non sarebbero stati sottoposti ad alcuna procedura di validazione; 2.2) i quesiti n.19, 20, 30, 40, 48, 50 e 59 sottoposti ai candidati non erano inerenti al profilo professionale di infermiere pediatrico; 3) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso – violazione degli articoli 3, 34 e 97 cost. – violazione della regola dell'anonimato dei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti – eccesso di potere per difetto dei presupposti e, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica – violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione

delle operazioni di concorso di funzionamento degli organi collegiali – perché non sarebbe stato garantito ai candidati l'anonimato durante l'espletamento della prova scritta; 3) violazione di legge – violazione dei principi in materia concorsuale – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria – violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa – violazione del principio del favor participationis – lesione del principio del legittimo affidamento – sviamento di interesse – violazione degli articoli 1 e 6 Legge 241/90 – perché i segni che la Commissione avrebbe consentito di apporre sui test per la correzione della risposta indicata costituirebbero indizi di riconoscimento dei candidati, in spregio alla regola dell'anonimato che si doveva osservare e garantire durante l'espletamento della prova scritta; 4) violazione di legge – violazione dei principi di segretezza della prova concorsuale – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa – violazione del principio del favor participationis – lesione del principio del legittimo affidamento – sviamento di interesse – violazione degli articoli 1 e 6 L. n.241/1990 – perché la Commissione avrebbe consentito la correzione delle risposte e quindi la prosecuzione della prova scritta anche oltre il tempo prestabilito; 5) violazione del principio di segretezza della prova – violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost. – violazione della regola dell'anonimato nei pubblici

concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti – eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica – perché l'Amministrazione non avrebbe adottato tutte le misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi nell'arco temporale intercorrente tra la consegna degli elaborati e la correzione degli stessi; 6) violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 comma 3 DPR n.220/2001 – eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria – perché la Commissione non avrebbe predeterminato, come era suo preciso dovere, i criteri di valutazione delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove, rendendo, così, il voto numerico del tutto insufficiente a motivare la valutazione delle prove; 7) violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 DPR n.487/1994 – eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria – perché l'Amministrazione non avrebbe verbalizzato le risposte rassegnate durante la prova pratica, il tempo impiegato e le modalità concrete di svolgimento dell'esame seguite dalla Commissione.

Si costituiva l'A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 445/2020, il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti candidati ammessi alla prova orale, disponendo, in seguito, con ordinanza n. 877/2020, la proroga del termine all'uopo assegnato ai ricorrenti a causa dell'erronea individuazione di un candidato al quale notificare il

ricorso, errore indotto dall'Amministrazione resistente.

Tra i controinteressati ai quali è stato esteso il contraddittorio si costituiva soltanto Iannello Dora, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 504/2020, il Collegio accoglieva l'istanza cautelare dei ricorrenti sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

I ricorrenti depositavano una memoria conclusiva.

All'udienza del 28 gennaio 2021 celebratasi ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, ed in particolare delle modalità di espletamento della prova scritta, poiché l'Amministrazione resistente (e per essa, la Commissione di concorso) avrebbe erroneamente scelto una modalità di selezione non consentita, sottoponendo ai candidati dei test a risposta multipla, anziché, a delle domande a risposta sintetica.

Il Collegio osserva che il concorso in questione era stato indetto per la copertura di 5 posti di *Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico*.

Il D.P.R. 27 marzo 2001 n.220 disciplina all'art. 39 la procedura da seguire per il reclutamento, tramite concorso per titoli ed esami, di personale da inquadrare nel profilo di collaboratore professionale sanitario, prevedendo all'art. 43, in primo luogo, che le prove di

esame dei profili della categoria D sono articolati in una prova scritta, in una prova pratica e una prova orale, e che i bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consiste nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Non colgono nel segno, quindi, le eccezioni sollevate dalla controinteressata Innello Dora nella parte in cui sostengono che la qualifica professionale in questione sarebbe da ricondurre al sesto e non settimo livello, poiché il D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 ha dettato una disciplina uniforme per le procedure di assunzione di *collaboratori professionali sanitari*.

È fuori di dubbio che per “*prova scritta*” debba intendersi, in generale e nel silenzio della normativa, la redazione di un elaborato su un tema assegnato dalla Commissione di concorso, costituendo tutte le ulteriori e diverse modalità di svolgimento della prova scritta delle specificazioni possibili soltanto a fronte di un'espressa previsione di legge o di regolamento.

Se, dunque, il dettato normativo nulla precisa, la “*prova scritta*” non può che consistere soltanto ed esclusivamente nella redazione di un elaborato.

Nel caso in esame, l'art. 43, co. 2, D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220

prevede che la prova scritta poteva consistere “*anche*” nella soluzione di “*quesiti a risposta sintetica*” e non financo di quesiti a risposta multipla. La *ratio legis* è evidente, se si considera che la risposta sintetica implica un approccio critico che consente di saggiare la preparazione del candidato molto più di quanto non si possa desumere dal quesito a risposta multipla.

Il bando, pertanto, non poteva in modo alcuno consentire, in ragione della disciplina contemplata dal D.P.R. 27 marzo 2001 n.220, che la prova scritta potesse consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla. La scelta della Commissione esaminatrice e, quindi, dell’Amministrazione resistente, di organizzare la prova scritta esclusivamente secondo le modalità dei quesiti a risposta multipla è illegittima perché in contrasto con l’art. 43 D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. Sussiste, dunque, la dedotta illegittimità tanto del bando (nella parte in cui prevede la possibilità di svolgimento della prova scritta tramite test a risposta multipla) quanto dei provvedimenti impugnati con cui l’Amministrazione ha predisposto ed espletato la prova scritta nella forma della soluzione di quiz a risposta multipla.

La fondatezza del primo motivo implica, dunque, l’annullamento dell’intero concorso, dovendosi quindi ritenere assorbite tutte le ulteriori censure non esaminate.

L’Amministrazione resistente, al riguardo, ha eccepito la carenza di interesse, poiché i ricorrenti avrebbero agito in giudizio al fine di ottenere l’ammissione alle prove concorsuali successive rispetto a quelle non superate.

L'eccezione è infondata.

I ricorrenti hanno palesato in seno al ricorso il loro interesse ad ottenere l'ammissione alla prova orale, senza però rinnegare la possibilità, peraltro prospettata, che l'accoglimento delle loro doglianze potesse implicare l'annullamento del concorso, così serbando una condotta processuale indicativa di un interesse residuale alla caducazione dell'intera procedura concorsuale. Il che è sufficiente a giustificare la pronuncia nei sensi di cui in dispositivo, poiché l'annullamento del concorso implicherà per i ricorrenti nuove *chances* di successo in ragione dell'obbligo per l'Amministrazione resistente di rinnovare la procedura concorsuale.

In ogni caso, il procuratore dei ricorrenti ha confermato, nel corso dell'udienza celebratasi il 28 gennaio 2021, l'interesse con riguardo alla prima censura anche ove interpretata nel senso che possa condurre all'annullamento dell'intera procedura.

Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve disporsi l'annullamento del concorso indetto dall'A.U.O. Policlinico "G. Martino" per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di *Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere Pediatrico*.

Tenuto conto della novità della questione dovuta all'assenza di precedenti, le spese del giudizio vanno per intero compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei rapporti tra i ricorrenti e le parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione

staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 celebratasi ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO